

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 81-12376/2015

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale  
Ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**

Installazione: **Allevamento intensivo di suini - cat. IPPC 6.6 b)**  
Sede installazione: Comune di Carmagnola (TO) - Località Le Rane

Gestore 1: **Società Semplice Agricola Bonetto CB5**  
Sede legale: Comune di Racconigi (CN) - Cascina S.Cristina, 44  
C.F.: 03141340046  
Codice azienda: 020854

Gestore 2: **Società Cooperativa Agricola Le Rane**  
Sede legale: Comune di Carmagnola (TO) - Località Le Rane  
C.F.: 03301620047  
Codice azienda: 021712

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 10/04/2014, prot. n. 63641, la Società Semplice Agricola Bonetto CB5, in qualità di Gestore dell'allevamento in oggetto, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies dello stesso decreto per l'esercizio della seguente attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - o 6.6 (b) - allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- il progetto dell'installazione in oggetto, che prevede l'ampliamento di un allevamento già esistente con annesso impianto di digestione anaerobica, è stato sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale, in quanto ricade nella categoria progettuale n. 17, punto b, dell'Allegato A2 della L.R. 40/1998 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)";
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che

l'installazione medesima sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- per la categoria di attività in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
  - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
  - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia di Torino-Ufficio IPPC, quale autorità competente ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte, ha comunicato alla Società Semplice Agricola Bonetto CB5 l'avvio del procedimento con nota prot. 71895 del 28/04/2014;
- l'art. 5 lettera i-quater del D.lgs 152/06 definisce installazione un'unità tecnica permanente in cui siano svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda e qualsiasi attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
- nel caso in esame dall'attività dell'allevamento intensivo di suini di cui al punto 6.6 b) dell'allegato VIII del D.lvo 152/06 è prodotto dell'effluente zootecnico non palabile, che, unitamente alle biomasse, viene utilizzato dal contiguo impianto di produzione di energia elettrica e termica da fonti energetiche rinnovabili (mediante digestione anaerobica e cogenerazione), gestito dalla Società Agricola Le Rane s.r.l.; per quanto sopra detto, si è ritenuto di considerare nell'istruttoria per il rilascio dell'AIA, l'intera installazione

costituita dall'allevamento della Società Semplice Agricola Bonetto CB5, quale attività principale (Gestore 1) e dall'impianto di digestione anaerobica della Società Cooperativa Agricola Le Rane, quale attività accessoria (Gestore 2);

- il Gestore dell'allevamento ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria; si è ritenuto che non siano dovuti gli oneri istruttori da parte del Gestore dell'impianto di produzione di biogas, non avendo punti di emissione;
- come previsto dall'art. 10 c. 2 del D.lgs. 152/06, al fine di svolgere in maniera coordinata i procedimenti di AIA e di VIA, è stata indetta la conferenza dei servizi congiunta, con nota del 7/05/2014 ns. prot. n. 77777, ai sensi degli articoli 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale è stata compresa la procedura di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 29-quarter relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- in data 28 maggio 2014 si è svolta la prima conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato, oltre al proponente, le amministrazioni competenti in materia ambientale ossia:
  - il Comune di Carmagnola;
  - il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
  - il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
  - il Servizio V.I.A. della Provincia di Torino;
  - il Servizio Agricoltura della Provincia di Torino;
  - il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Torino;

in tale occasione è stata informata la società Bonetto CB5 dell'obbligo di comprendere nel procedimento anche l'impianto di produzione di biogas gestito dalla società Le Rane, in quanto tecnicamente connesso all'allevamento; si è dunque ritenuto di procedere alla richiesta di informazioni integrative, formulate con nota prot. n. 107982 del 30/06/2014, relativamente alla gestione dell'impianto di produzione di biogas ed alla necessità d'individuazione e ripartizione delle responsabilità ambientali da parte dei due gestori;

- a fronte di quanto sopra in relazione alla definizione d'installazione, con nota prot. 93695 del 4/06/2014, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA anche alla Società Cooperativa Agricola Le Rane, che è identificata come secondo Gestore dell'installazione;
- in data 8/8/2014, prot. 131004 è stata concessa una proroga alla società Bonetto CB5 per la presentazione delle integrazioni chieste nella prima riunione della conferenza dei servizi del 28 maggio 2014, successivamente pervenute in data 6/10/2014, prot. 155984;
- con nota prot. n. 164869 del 20/10/2014 è stata convocata la seconda riunione della conferenza dei servizi;
- in data 6/11/2014 con nota prot. 176166 sono pervenute ulteriori integrazioni da parte dei gestori dell'installazione;
- in data 11 novembre 2014 si è svolta la seconda riunione conferenza dei servizi alla quale

hanno presenziato, oltre ai gestori dell'installazione, le amministrazioni competenti in materia ambientale ossia:

- il Comune di Carmagnola;
- il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
- il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
- il Servizio V.I.A. della Provincia di Torino;
- il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Torino;

in tale occasione è stato richiesto al Gestore della Società Cooperativa Agricola Le Rane di inviare delle integrazioni inerenti le caratteristiche, dimensioni e funzionamento vasca di raccolta acque meteoriche relative al sedime di sua pertinenza;

- il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si è concluso con il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 relativamente al progetto ampliamento, espresso con D.G.P. n. 860-47789/2014 del 16/12/2014;
- il 30 marzo 2015, con nota prot. n. 46994, sono pervenute le integrazioni di cui sopra dalle quali si evince che, sul sedime di pertinenza della Società Cooperativa Agricola Agricola Le Rane, risultano presenti due reti di raccolta distinte: una per il percolato, che viene avviato alle vasche di digestione dell'impianto di produzione biogas ed una per le acque meteoriche ricadenti sulle superfici individuate come potenzialmente inquinate. Queste ultime vengono inviate ad una vasca per il trattamento in continuo di tutta la precipitazione, dimensionata in modo da permettere la decantazione di eventuali solidi sospesi e la flottazione di eventuali sostanze leggere. Successivamente, le acque trattate, vengono inviate in un fosso di scolo adiacente, mediante una pompa, la cui installazione è prevista per il 30/06/2015.
- in merito alla predetta documentazione integrativa, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ha espresso il proprio parere (prot. n. 59459 del 21 aprile 2015), indicando la necessità di ottenere, da parte della suddetta Società Cooperativa Agricola Agricola Le Rane, il nulla osta in linea idraulica per lo scarico dei reflui del fosso di scolo rilasciato dall'Ente gestore del fosso stesso; ha, inoltre, richiesto che la Società cooperativa Le Rane, invii il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 (allegato A- p.ti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4);

#### ESAMINATA:

- l'istanza per il rilascio dell'AIA presentata dal Gestore dell'attività principale;
- la documentazione integrativa fornita sia dal Gestore dell'attività principale, che dal Gestore dell'attività accessoria;
- le informazioni ed i chiarimenti forniti dai gestori dell'installazione nel corso dell'istruttoria svolta e della conferenza di servizi;

- i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso delle riunioni della conferenza dei servizi del 28/05/2014 e dell'11/11/2014;

#### ACQUISITI:

- gli esiti del sopralluogo istruttorio svoltosi in data 12/06/2014;
- i verbali delle riunioni della conferenza di servizi;
- il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 860-47789/2014 del 16/12/2014;
- le ultime comunicazioni relative alla gestione degli effluenti zootecnici presentate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007 dalla Società Agricola Bonetto CB5 (n. domanda CN00/PUA/2014/1861 ex prot. n. 103.004.008.2013.4548 del 21/11/2014), e dalla Società Cooperativa Agricola Le Rane (n. domanda CN00/PUA/2014/983 ex prot. n. 103.004.008.2014.4257 del 26/09/2014);

#### RILEVATO CHE:

- il progetto della nuova installazione consiste nell'ampliamento di un allevamento di suini grassi da salumificio già esistente, mediante la costruzione di una nuova stalla accanto a quella preesistente; tutto il liquame prodotto dagli animali verrà direttamente conferito al contiguo impianto di digestione anaerobica mediante una tubazione; a seguito dell'ampliamento la capacità massima potenziale dell'allevamento risulta pari a 4.200 capi suini di peso tra 30 e 160 kg e di 2.200 capi suini di peso tra 7 ai 30 kg;
- l'allevamento già esistente è autorizzato con D.D. n. 53-8704 del 17/03/14, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera originate dalla consistenza di stalla pari a 2.200 capi di 7-30 kg e a 1.680 capi 30-160 kg capi;
- la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di digestione anaerobica e cogenerazione che utilizza le biomasse per la produzione di energia elettrica e calore, è stato autorizzato con D.D. n. 1829 del 30/12/2010 del SUAP della Città di Moncalieri; l'impianto non è soggetto ad altre autorizzazioni di carattere ambientale in quanto le uniche emissioni, dovute ai fumi di combustione del motore del cogeneratore, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/06, poichè provenienti da impianti in deroga compresi al punto bb dell'allegato IV, parte I dello stesso decreto (impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto);
- la Società Agricola Semplice Bonetto CB5, che gestisce l'allevamento e la Società Cooperativa Agricola Le Rane, che gestisce l'impianto per la produzione del biogas, intendono ripartire le responsabilità ambientali derivanti dall'installazione con criterio territoriale: ciascuna società si ritiene responsabile per i fabbricati, la dotazione impiantistica e le attività che risiedono o sono svolte sul proprio sedime di impianto; inoltre

si afferma che la responsabilità ambientale derivante dalle operazioni di uso agronomico degli effluenti zootecnici e del digestato, prodotto dal digestore anaerobico, è in capo alla Società Cooperativa Agricola Le Rane;

- ai sensi dell'art. 29-quater co. 11 del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 53-8704 del 17/03/2014 alla Società Agricola Bonetto CB5 per l'allevamento già esistente;
- i 180 giorni di stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti in azienda, risultano essere garantiti dalle strutture esistenti;
- per le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di allevamento, rappresentate dalle fasi di stabulazione degli animali, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici e del digestato, i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06;
- sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;
- dalla relazione geologica/geotecnica allegata al progetto, si evince che la soggiacenza della falda oscilla tra i 60 e di 70 cm dal piano campagna; come indicato nel giudizio positivo di compatibilità ambientale, al fine di un monitoraggio monte/valle di tutta l'installazione su eventuali possibili contaminazioni da parte di rilasci di liquami, deve essere integrata la rete dei tre piezometri presenti (P1, P2, P3), con un quarto piezometro (P4) da installarsi, entro l'avvio dell'attività di allevamento del Capannone 2, a nord-ovest del nuovo edificio: è necessario il monitoraggio, effettuato da entrambi i gestori, in funzione della dichiarazione di responsabilità ambientali e secondo le tempistiche indicate nell'allegato al presente atto, del contenuto delle forme azotate (azoto nitrico, nitroso ed ammoniacale sia organico che inorganico) per la matrice acque sotterranee;
- dall'installazione non si originano scarichi di reflui industriali;
- presso l'installazione sono presenti i servizi igienici per il personale addetto, asserviti al Capannone 1 (e pertanto di competenza della Società Agricola Bonetto CB5), i cui reflui verranno stoccati in apposita cisterna unitamente alle acque derivanti dalla piazzola di lavaggio e disinfezione mezzi ed avviati, come rifiuti, allo smaltimento, ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06; la cisterna non è stata ancora installata e si prescrive che tale adempimento avvenga entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto.
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;
- per la gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, svolta secondo le modalità previste



dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R, il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10R del 2007, con le tempistiche e le modalità previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

#### VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- presso l'installazione sono adottate le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni dai ricoveri definite nelle linee guida ministeriali per la categoria 6.6 b)
- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche relative al sedime della Società Agricola Bonetto CB5 provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, non è emersa la necessità di una disciplina delle stesse in quanto tali superfici, se correttamente mantenute pulite come descritto dal Gestore, non comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, mentre per la gestione delle acque meteoriche relative al sedime di pertinenza della Società Cooperativa Agricola Le Rane è necessario acquisire il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 (allegato A-p.ti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4).

#### RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare l'installazione ubicata nel Comune di Carmagnola in località Le Rane, gestita:
  - dalla Società Semplice Agricola Bonetto CB5 (Gestore 1), per la seguente attività: 6.6 (b) - allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
  - dalla Società Cooperativa Agricola Le Rane (Gestore 2), per l'attività accessoria costituita da un impianto di produzione di energia elettrica e termica da fonti energetiche rinnovabili (mediante digestione anaerobica e cogenerazione);

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";
- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lvo 7 luglio 2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.



18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

**DETERMINA:**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 alla Società Semplice Agricola Bonetto CB5 (Gestore 1) e alla Società Cooperativa Agricola Le Rane (Gestore 2) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Carmagnola in località Le Rane in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
  - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di revocare, in quanto sostituita dal presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Torino con D.D. n. 53-8704 del 17/03/2014 all'impianto Società Agricola Bonetto CB5 per l'allevamento già esistente;
4. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
6. che ai sensi dell'art. 29-octies, commi 5 e 9 del D.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il Gestore non presenta domanda di riesame entro il termine di **dieci anni** a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

## EVIDENZIA

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

## INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Carmagnola, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 27 aprile 2015

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria  
e Risorse Energetiche

Dott. Francesco PAVONE

*firmato in originale*

**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**Installazione di Società Semplice Agricola Bonetto CB5 e Società Cooperativa Agricola Le Rane**  
**sita in Comune di Carmagnola**  
**ALLEGATO A**

<b><u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>2. CONDIZIONI GENERALI</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DEL DIGESTATO</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>7. GESTIONE DELLE BIOMASSE</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>8. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>9. EMISSIONI NELLE ACQUE</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u></b>	<b><u>25</u></b>
<b><u>11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u></b>	<b><u>25</u></b>
<b><u>12. EMISSIONI SONORE</u></b>	<b><u>26</u></b>
<b><u>13. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u></b>	<b><u>26</u></b>

## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
<b>Codice 6.6 (b)</b> - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	<b>4.200 capi 30-160 kg</b> (1.800 capannone 1 e 2.400 capannone 2)

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini in accrescimento (suinetti dal peso iniziale di 7 kg- fino al peso di circa 30 kg-lattoni) e all'ingrasso (dal peso iniziale di circa 30 kg fino al peso di circa 165 kg -suino grasso da salumificio-) in due strutture denominate *Capannone 1* e *Capannone 2*. I lattoni del peso di circa 7 kg (provenienti da allevamenti terzi afferenti al "gruppo Bonetto") vengono introdotti nel capannone 1, settore *post-svezzamento*, nel quale, a circa tre mesi di vita, raggiungono i 30 kg di peso; gli animali, in seguito, vengono destinati all'ingrasso, fino a 160 kg, nei settori *d'ingrasso* ubicati in parte del capannone 1 e nel capannone 2.

La durata del ciclo d'accrescimento da 7 a 30 kg è di circa 70 giorni, con un vuoto sanitario di circa 21 giorni; la durata del ciclo di ingrasso da 30 a 160 kg è di circa 5,5 mesi, con un vuoto sanitario di circa 14 giorni.

Nel corso di un anno circa 400 suinetti alla fine del ciclo di post-svezzamento (peso 30 kg) sono trasferiti ad altri siti di allevamento del "gruppo Bonetto".

I cicli di allevamento sono gestiti con un sistema tutto pieno-tutto vuoto per singolo settore.

### Numero di suinetti accasati

Fermo restando il rispetto delle norme sul benessere animale il numero di animali accasati ad inizio ciclo, al fine di compensare la mortalità, è pari a:

- 2.232 suini di circa 7 kg, nel settore post svezzamento del Capannone 1, pertanto la soglia dei 2.200 animali è valida dal raggiungimento dei 20 kg sino a 30 kg;
- 1.872 suini di circa 30 kg nel settore ingrasso del Capannone 1, pertanto la soglia dei 1.800 animali è valida dal raggiungimento dei 110 kg sino a fine ciclo;
- 2.496 suini di circa 30 kg nel settore ingrasso del Capannone 2, pertanto la soglia dei 2.400 animali è valida dal raggiungimento dei 110 kg sino a fine ciclo.

### **Trattamento degli effluente zootecnici**

Gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono utilizzati per alimentare l'impianto di

produzione di energia elettrica da biogas, previa miscelazione con altre biomasse agricole. Il trattamento di digestione anaerobica avviene in n. 2 digestori e un post-fermentatore; successivamente lo stoccaggio viene effettuato in n. 3 vasche di stoccaggio, coperte attualmente da crosta naturale.

La movimentazione dei liquami dalle stalle alla vasca di carico ed ai digestori e del digestato alle vasche di stoccaggio, avviene mediante tubazioni. E' presente una tubazione by-pass che consente, in caso di problemi sull'impianto, di deviare gli effluenti dalla prevasca di carico alla vasca di stoccaggio n. 3.

La quota di effluente zootecnico mancante per soddisfare il fabbisogno di liquame dell'impianto di trattamento è costituito da separato solido da liquame, proviene quotidianamente da altri allevamenti afferenti al "gruppo Bonetto" e soci della Soc. Coop. Agr. Le Rane e conferito direttamente alla prevasca di carico dell'impianto.

### **Separazione Solido liquido del digestato**

Il digestato prodotto dall'impianto viene sottoposto a trattamento di separazione con produzione di digestato solido e digestato liquido; il primo viene stoccato nella platea scoperta dedicata, il secondo nelle n. 3 vasche, coperte, con crosta naturale sopradescritte.

### **Utilizzo agronomico del digestato**

Il digestato viene utilizzato nell'ambito del piano di utilizzazione agronomica predisposto dal Gestore della Società Cooperativa Le Rane.

Si prevede una produzione di digestato separato liquido quantificato in circa 23.428 t e di digestato separato solido in circa 5.143 t.

Tabella 1.2- Caratteristiche dell'installazione

Consistenza massima di stalla	<b>4.200 capi in ingrasso (peso tra 30 kg e 160 kg)</b> <b>2.200 capi in accrescimento (peso tra 7 kg -30 kg)</b>
Strutture d'allevamento	n. 2 stalle denominate <i>Capannone 1 (settore post svezzamento e settore ingrasso)</i> <i>Capannone 2 (settore ingrasso)</i>
Superficie Utile d'Allevamento (SUA)	<i>Capannone 1 (settore post-svezzamento): 677 mq</i> (20 box da 17,9 mq e 18 box di 17,7 mq) <i>Capannone 1 (settore ingrasso): 1740 mq (58 box da 30 mq)</i> <i>Capannone 2: 2400 mq (80 box da 30 mq)</i> Totale SUA per ingrasso: 4140 mq
Locali infermeria	<i>Capannone 1 (settore post-svezzamento): 4 box da 18,50 mq</i> <i>Capannone 1 (settore ingrasso): 1 box da 20,90 mq</i> <i>Capannone 2 (settore ingrasso): 8 box da 30,06 mq</i>
Sistema di stabulazione	Box multipli, con pavimento totalmente fessurato e vacuum system.

Struttura di stoccaggio biomasse (mq)	Trincea di stoccaggio 70,00 x 50,60 divisa in due settori da circa 25,00 x 50,60
Quantità di effluente zootecnico prodotto*	15.451 mc/anno
Impianto di trattamento liquami e biomasse	2 digestori di volume di 2.668 mc ciascuno e 1 post-fermentatore di volume di 4168 mc per il recupero del biogas residuo – trattamento di separazione solido/liquido del digestato
Stoccaggio digestato liquido	3 vasche a pareti verticali di 3.868 mc cad. con copertura costituita da crosta naturale
Platea stoccaggio digestato solido (mq)	504 (14,00 m x 36,00 m)
Caratteristiche impianto di co generazione alimentato a biogas	Potenza primaria immessa col combustibile: 1882 kW Potenza elettrica nominale: 827 kW Potenza termica massima recuperabile in cogenerazione: 863 kW
Tecnica di spandimento digestato liquido	Prevalentemente a bande rasoterra e, limitatamente a terreni in zona di Poirino sistema di interrimento mediante discatura
Tecnica di spandimento digestato solido	Con interrimento entro 12 ore
Emissioni in atmosfera	Ammoniaca: 19,6 t/a Metano 24,5 t/a

\*riferite alla capacità massima dell'installazione

## **FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' AGRICOLA BONETTO CB5 (GESTORE 1)**

### **Consumi idrici**

L'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso zootecnico. L'acqua è utilizzata per la preparazione della razione, per l'abbeveraggio degli animali (mediante succhiotti antispreco nel capannone 2 e tazzetta antispreco nel capannone 1 settore ingrasso, succhiotto nel capannone 1 settore post-svezzamento), e per la pulizia delle strutture di stabulazione con acqua in pressione.

### **Consumi per l'alimentazione animale**

Il mangime viene acquistato da ditte terze, stoccato in silos, e distribuito mediante un impianto a circuito chiuso.

L'alimentazione è distribuita ad libitum, asciutta per i suinetti e bagnata per i grassi (nel locale cucina un sistema di distribuzione automatico computerizzato miscela le quantità di acqua e mangime necessarie a costituire la broda alimentare per i suini).

### **Sistema di climatizzazione**



Il raffrescamento è regolato da centralina computerizzata ed effettuato mediante ventilazione artificiale con camini di immissione, simmetrici rispetto alla linea di colmo e camini di aspirazione sulla linea di colmo.

Il riscaldamento del settore post-svezzamento avviene unicamente durante il periodo invernale, mediante il calore recuperato dall'impianto di cogenerazione.

### **Consumi energetici**

Le fonti energetiche utilizzate sono il calore e l'energia elettrica prodotti dall'impianto di cogenerazione, annesso all'impianto di gestione anaerobica.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione e la distribuzione della razione alimentare, l'illuminazione e la gestione della ventilazione forzata.

Il calore è utilizzato per riscaldare il ricovero dei lattoni.

### **Rifiuti e carcasse**

I rifiuti prodotti dall'attività di allevamento sono riconducibili alla tipologia individuata col CER 180202\* e vengono stoccati in contenitori appositamente contrassegnati, posizionati su una superficie impermeabilizzata e coperta.

Per le carcasse è presente una cella frigorifera, posizionata all'entrata dell'area di competenza della Società Agricola Bonetto CB5.

### **Effluenti zootecnici**

Dall'allevamento sono prodotti effluenti zootecnici non palabili costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei ricoveri

### ***FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LE RANE (GESTORE 2)***

### **Biomasse impiegate**

Per l'alimentazione del digestore sono utilizzate, unitamente all'effluente zootecnico costituito da liquame e da separato solido derivato dal liquame e proveniente da altri allevamenti afferenti al "gruppo Bonetto", esclusivamente biomasse vegetali di origine agricola, quali ad es. silomais, sorgo, triticale, pastone di granella: la composizione può variare in funzione delle diverse condizioni stagionali ed economiche.

Le biomasse sono stoccate in trincee.

### **Consumi energetici**

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono il biogas, il calore e l'energia elettrica prodotti dall'impianto stesso.

Il gasolio è impiegato per i mezzi agricoli utilizzati per l'applicazione al terreno del digestato nei terreni a disposizione dell'azienda.

Nella tabella successiva vengono riepilogate, per ciascun gestore, le responsabilità in relazione ai diversi fattori ambientali disciplinati in AIA.

Dove non diversamente indicato, le condizioni del presente provvedimento si intendono riferite a entrambi i gestori.

*Tabella 1.3 – Riepilogo responsabilità gestori in relazione a fattori ambientali disciplinati in AIA*

Gestore	Attività	Fattori ambientali disciplinati in AIA	Rif. atto
CB5 (GESTORE 1)	Allevamento (fase stabulazione e produzione liquame)	Emissioni diffuse allevamento	- A.8.1.1.1 -
	Stoccaggio e preparazione mangimi	Emissioni diffuse mangimi	- A.8.1.2
	Gestione acque meteoriche	Emissioni nelle acque	- A.9.1
	Gestione acque reflue servizi igienici e piazzola lavaggio mezzi	Emissioni nelle acque	- A.9.3
Le Rane (GESTORE 2)	Stoccaggio biomasse	Gestione biomasse Emissioni diffuse biomassa	- A.7 - A.8.12
	Trattamento liquami- Stoccaggio digestato	Emissioni diffuse dallo stoccaggio del digestato e dell'effluente zootecnico	- A.8.1.1.2 -
	Uso agronomico di effluenti e digestato	Emissioni diffuse dalla distribuzione in campo del digestato Gestione effluenti zootecnici e digestato	- A.8.1.1.4 - A.6
	Impianto di cogenerazione	Emissioni convogliate da fase di cogenerazione	- A.8.2.1
	Gestione acque meteoriche	Emissioni nelle acque	- A.9.2

### Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

---

## **2. CONDIZIONI GENERALI**

---

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città metropolitana di Torino.

---

## **3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito

dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

#### **4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

---

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## 5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. I dati di produzione e consumo, il cosiddetto “*Report Ambientale*”, elencati nelle seguenti tabelle e riferite a ciascun gestore, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
2. Il report deve essere trasmesso entro il **30 aprile** dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell’ARPA, al Comune di Carmagnola.
3. Una copia del Report deve essere conservata presso l’Azienda fino al riesame della presente autorizzazione.
4. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007.
5. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell’acqua e dell’energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all’inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l’ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale Società Semplice Agricola CB5 (Gestore1)

Descrizione	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla	Anno solare
Decessi animali	Anno solare
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d’allevamento	Anno solare
Consumi: Consumo elettrico Consumi di mangimi	Anno solare
Risultati delle analisi per i parametri azoto nitrico, nitroso ed ammoniacale sia organico che inorganico effettuate sui pozzetti piezometrici P1, P2, P4,	Anno solare

Tabella n. 5.2: Contenuti Report ambientale Società Cooperativa Le Rane (Gestore2)

Descrizione	Periodo di riferimento
Digestato prodotto	Anno solare
Produzione energia elettrica utile	Anno solare

Descrizione	Periodo di riferimento
Produzione di energia termica utile, distinguendo fra il calore per riscaldamento digestori e quello destinato alle altre utenze termiche	Anno solare
Quantità e tipo di biomasse vegetali utilizzate	Anno solare
Quantità di biogas prodotto ed utilizzato	Anno solare
Potere calorifico inferiore medio	Anno solare
Calcolo dei rendimenti energetici complessivi e dei parametri IRE e Lt	Anno solare
Risultati delle analisi per i parametri azoto nitrico, nitroso ed ammoniacale sia organico che inorganico effettuate sul pozzetto piezometrico P3	Anno solare

## 6.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DEL DIGESTATO

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici e del digestato

Qualora la Società Agricola Semplice CB5 e la Società Cooperativa Agricola Le Rane dovessero cedere o acquisire effluenti zootecnici e/o digestato da soggetti terzi, devono effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

<p><b>Intestazione</b></p> <p><b>AZIENDA:</b> ..... <b>SEDE OPERATIVA:</b></p> <p>.....</p>
---



Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione e ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire **contestualmente** alla cessione/acquisizione degli effluenti.

---

## 7. GESTIONE DELLE BIOMASSE

---

Nel caso in cui la Società Cooperativa Agricola Le Rane intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/06.

---

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 8.1 Emissioni diffuse

#### 8.1.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo del digestato

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto	253 m s.l.m.
Terreni in ZVN	15%
Tipo di allevamento	Suino pesante/Grasso da salumificio (25-160 kg) Lattonzolo (6-25 kg)
Numero di capi	2.200 lattonzoli (6-25 kg) 4.200 suini grassi (30-160 kg)
Tecnica di stabulazione	Pavimento totalmente fessurato e vacuum system
Trattamenti degli effluenti	Impianto di recupero biogas
Trattamento digestato	Separatore cilindrico rotante
Stoccaggio del digestato	In vasca coperta (pozzi neri)
Spandimento del digestato liquido	Distribuzione superficiale a bande rasoterra*
Note	/

\* L'azienda ha segnalato l'utilizzo di un sistema di interrimento mediante discatura (tecnica BAT), limitatamente ai terreni nel comune di Poirino, senza fornire la superficie dei su cui è utilizzata tale tecnica e pertanto non è stato possibile tenerne conto nel calcolo effettuato.

Tabella 8.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento

	<b>Emissioni dai ricoveri</b>	<b>Emissioni dal trattamento degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni dallo stoccaggio del digestato</b>	<b>Emissioni durante la distribuzione del digestato</b>	<b>Emissioni totali</b>
Ammoniaca (t/anno)	8.5	2.3	2.7	6.1	<b>19.6</b>
Metano (t/anno)	0.1	/	24.4	/	<b>24.5</b>

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche di allevamento descritte nella documentazione agli atti e delle seguenti condizioni, di competenza dei singoli gestori in funzione della ripartizione delle attività riportata nel quadro iniziale.

#### 8.1.1.1 Emissioni dalla stabulazione

1. La rimozione dei liquami dalle fosse sottofessurato deve avvenire almeno una volta a settimana nel caso dei ricoveri con vasche dotate di sistema di svuotamento vacuum.

#### 8.1.1.2 Emissioni dallo stoccaggio del digestato e dell'effluente zootecnico

2. La copertura delle vasche di stoccaggio del digestato è effettuata mediante la crosta naturale;

qualora questa tecnica non dia garanzie di permanenza ed uniformità su tutta la superficie, si dovrà usare un'altra copertura fra quelle rigide o galleggianti indicate nelle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 29/01/07.

3. Devono essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere caricati al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura, evitando altresì la formazione e la dispersione di aerosol.
4. Qualora, a causa di problemi sull'impianto, sia necessario utilizzare la tubazione by-pass che consente di deviare gli effluenti zootecnici dalla prevasca di carico alla vasca di stoccaggio n. 3, deve essere garantita la copertura della stessa, secondo quanto indicato ai due punti precedenti.

#### 8.1.1. 3 Emissioni dalla distribuzione in campo del digestato

La distribuzione in campo deve avvenire mediante le tecniche indicate ossia per il digestato liquido mediante distribuzione superficiale a bande rasoterra e per il digestato solido mediante incorporazione entro le 12 ore su tutti i terreni sia in conduzione che in asservimento; è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.

#### **8.1.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi e della biomassa per produzione di biogas**

5. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
6. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.
7. Lo stoccaggio delle biomasse agricole deve essere effettuato in trincee su aree impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta del percolato e di idonea copertura fissa o mobile, al fine di contenere le emissioni diffuse.

## **8.2 Emissioni convogliate**

### **8.2.1 Emissioni dalla fase di cogenerazione**

8. Il biogas prodotto deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.
9. Per i motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica nominale installata <3MW, devono essere rispettati i limiti indicati nell'Allegato I alla parte quinta (parte III p.to 1.3) del D.lgs 152/06 e s.m.i..

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei dispositivi normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
11. L'eccesso di biogas, o quello emesso nei periodi di fermata degli impianti di combustione, deve essere sempre inviato alla torcia -T0-. Tale torcia deve essere dotata di bruciatore LowNOx con funzionamento ad alta temperatura a fiamma confinata.

---

## 9. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

**9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006-Soc. Semplice Agricola CB5 (Gestore 1).** Presso il sedime di pertinenza della Soc. Semplice Agricola Bonetto CB5 non sono state individuate superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Pertanto non è prevista la gestione di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle superfici scoperte.

1. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
2. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamiento dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

**9.2 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Soc. Cooperativa Agricola Le Rane (Gestore 2).**

Le superfici impermeabilizzate sono dotate di tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e tubazioni per la raccolta dei percolati provenienti dalle superfici impermeabilizzate delle trincee e della concimaia.

Le acque meteoriche vengono convogliate ad una vasca, mentre i percolati sono convogliati in una fossa completamente interrata e successivamente inviati alla prevasca di miscelazione che alimenta i di gestori.

All'interno della vasca a servizio delle acque meteoriche vi sarà una pompa sommersa, che avvierà l'acqua già sedimentata, verso un fosso di scolo.

Si prescrive che l'installazione di tale pompa avvenga **entro il 30 giugno 2015**.

Per il sedime di pertinenza della Soc. Cooperativa Agricola Le Rane non è stato redatto il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 (allegato A- p.ti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4).

Si chiede pertanto, **entro un anno** dalla data di rilascio del presente provvedimento, di inviare il suddetto disciplinare.

### **9.3 Gestione acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla piazzola di lavaggio e disinfezione mezzi -Soc. Semplice Agricola CB5.**

Non sono presenti scarichi di reflui domestici ed industriali.

I reflui originati dai servizi igienici per il personale addetto, unitamente alle acque derivanti dalla piazzola di lavaggio e disinfezione mezzi, verranno stoccati in apposito serbatoio ed avviati, come rifiuti, allo smaltimento ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06.

Il serbatoio di cui sopra deve essere installato **entro 6 mesi** dall'emanazione del presente atto.

---

## **10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## **11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

---

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la *Relazione di riferimento*, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro diciotto mesi** dalla trasmissione della procedura di cui sopra.

3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Città metropolitana di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
5. Il gestore è tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del d.lgs. 152/06 a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al momento della cessazione definitiva dell'attività, secondo i criteri che saranno stabiliti mediante decreto, ai sensi dello stesso articolo e entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, salvo diversi termini in esso stabiliti.
6. Al fine di garantire un monitoraggio monte/valle idrologico di tutta l'installazione su eventuali possibili contaminazioni da parte di rilasci di liquami il Gestore 1 deve realizzare il pozzo piezometrico P4 **entro l'avvio dell'attività di allevamento nel Capannone 2.**

---

## 12. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Carmagnola ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 28 del 02.03.2006 (BUR n. 14 del 6/04/2006). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

---

## 13. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 13.1, 13.2 e 13.3.

Dove non diversamente indicato gli adempimenti sono prescritti ad entrambi i gestori.

**Tabella 13.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Realizzazione pozzo piezometrico P4 (Gestore 1)</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro l'avvio dell'attività di allevamento nel Capannone 2.



Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Procedura Allegato I DM 272 del 13/11/2014</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto
<b>Pompa per vasca acque meteoriche (Gestore 2)</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro il 30/06/2015
<b>Serbatoio asservito alle acque reflue dei servizi igienici e della piazzola lavaggio mezzi (Gestore 1)</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto
<b>Nulla osta in linea idraulica per lo scarico dei reflui nel fosso di scolo rilasciato da Ente gestore del fosso (Gestore 1)</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro un anno dall'emanazione del presente atto
<b>Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 (allegato A- p.ti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) (Gestore 2)</b>	Città Metropolitana di Torino	Entro un anno dall'emanazione del presente atto
<b>Relazione di riferimento</b>	Città Metropolitana di Torino	Se dovuta, entro diciotto mesi dalla data di trasmissione della procedura di cui all'allegato I DM 272 del 13/11/2014

**Tabella 13.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b>	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Carmagnola	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
<b>Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie</b>	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
stabilite in tale regolamento)		luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

**Tabella 13.3– Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b>	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno <b>60 giorni</b> di anticipo
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b>	- Città Metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b>	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b>	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della <b>normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica</b>	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto	Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
<b>Domanda di riesame</b> ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	<b>10 anni</b> dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione